

# Versione anonimizzata

Traduzione

C-541/19 – 1

## Causa C-541/19

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

#### Data di deposito:

16 luglio 2019

#### Giudice del rinvio:

Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania)

#### Data della decisione di rinvio:

22 maggio 2019

#### Attore:

XW

#### Convenuta:

Eurowings GmbH

---

### Ordinanza

Nella causa promossa da

XW [OMISSIS]

– attore –

[OMISSIS]

contro

Eurowings GmbH, [OMISSIS] Düsseldorf

– convenuta –

[OMISSIS]

in data 22 maggio 2019 l'Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo) [OMISSIS] ha così deciso:

Il procedimento è sospeso.

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale, vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione:

**Se, ai fini del calcolo della compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, debba essere presa in considerazione la distanza complessiva percorsa anche nel caso in cui un passeggero, a causa del ritardo/cancellazione del solo volo di coincidenza, subisca un ritardo pari o superiore a tre ore alla destinazione finale, il primo volo sia stato tuttavia puntuale ed entrambi i voli siano stati prenotati congiuntamente ma operati da diversi vettori aerei.**

#### **Motivi:**

- 1 [OMISSIS] [Norma processuale di diritto nazionale]
- 2 La [OMISSIS] decisione della controversia dipende dalla risposta che la Corte di giustizia dell'Unione europea fornirà, in sede di pronuncia pregiudiziale, alla questione di cui al dispositivo.

#### **Descrizione dell'oggetto della controversia**

- 3 L'attore chiede alla convenuta una compensazione pecuniaria residua pari a EUR 150,00.
- 4 L'attore prenotava per il 18 settembre 2017, nell'ambito di una prenotazione unitaria effettuata tramite la GDS Global Distribution System, un volo da Madrid (MAD) a Zurigo (ZRH) (LX 2021) con volo di coincidenza diretto verso Amburgo (HAM) (EW 7763, codeshare LX 4416). Il volo di coincidenza sarebbe dovuto essere operato dalla convenuta, ma veniva cancellato. Non fu offerto all'attore di proseguire il viaggio con un volo alternativo. A seguito della richiesta di pagamento da parte dell'attore, la convenuta gli versava EUR 250,00.

#### **[OMISSIS] [[Diritto processuale nazionale]**

- 5 [OMISSIS]

#### **Giurisprudenza della Corte pertinente alla questione pregiudiziale**

- 6 La Corte di giustizia dell'Unione europea si era così pronunciata con sentenza del 7 marzo 2018 ([OMISSIS] C-274/16, C-447/16, C-448/16) [OMISSIS]:

L'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, include anche l'azione di un passeggero aereo diretta a ottenere una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di un volo con coincidenza, proposta sul fondamento del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, nei confronti di un vettore aereo operativo che non sia la controparte contrattuale del passeggero interessato.

- 7 Ugualmente con sentenza del 31 maggio 2018 – C-537/17 (Wegener/Royal Air Maroc Sa):

«[L]a nozione di “destinazione finale” è definita all'articolo 2, lettera h), del [regolamento (CE) n. 261/2004] come la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo sul quale si sia imbarcato il passeggero di cui trattasi ([OMISSIS]EU:C:2013:106 [OMISSIS])».

#### **Argomenti delle parti in punto di diritto**

- 8 L'attore ritiene che si tratti di un viaggio aereo prenotato come un'unità. Sarebbe irrilevante il fatto che il viaggio aereo non fosse stato prenotato presso la convenuta stessa o che tutte le tratte non siano state operate dalla controparte contrattuale stessa oppure da un unico vettore aereo. Sarebbe determinante la circostanza che il viaggio aereo si basa su una prenotazione effettuata unitariamente, dalla quale trae origine il contratto di trasporto e che costituisce un'unità dal punto di vista del passeggero. Sarebbe decisiva la perdita di tempo subita alla destinazione finale. A tal fine non rilevarebbe se il primo volo e il volo di coincidenza siano stati operati dalla stessa compagnia aerea. Il volo cancellato rappresenterebbe, per il passeggero, un volo di coincidenza diretto. Per il passeggero sarebbe indifferente raggiungere la destinazione finale con un ritardo significativo a causa di una cancellazione o di un ritardo occorsi nel primo oppure nell'ultimo segmento di un viaggio aereo unitario.
- 9 La convenuta sostiene che l'attore avrebbe prenotato due voli indipendenti l'uno dall'altro, tra i quali non figurava alcun collegamento, cosicché risulterebbe dovuta esclusivamente una compensazione pecuniaria pari a EUR 250,00 sulla base della tratta Zurigo-Amburgo. La prenotazione non sarebbe stata effettuata direttamente presso il vettore aereo, l'attore avrebbe provveduto da solo a combinare i due voli attraverso il GDS (Global Distribution System). Inoltre, il primo volo non sarebbe stato operato dalla convenuta. I voli sarebbero indipendenti l'uno dall'altro, si tratterebbe di due voli diversi programmati separatamente. Il volo cancellato non costituirebbe pertanto un volo di coincidenza.

### **Interpretazione giuridica provvisoria del giudice**

- 10 Il giudice del rinvio ritiene che si tratti di un viaggio aereo unitario. In senso favorevole a tale conclusione depone, in primo luogo, il breve tempo di transito tra il primo volo e il volo di coincidenza. Inoltre, ai fini del calcolo del quantum, dovrebbe essere presa in considerazione la distanza tra Madrid e Amburgo. In tal senso, già l'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 precisa che, in caso di voli composti da più tratte, è determinante l'«ultima destinazione». La nozione di «ultima destinazione» coincide, nella fattispecie, con quella di «destinazione finale» di cui all'articolo 2, lettera h), e pertanto con il termine presente nell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento medesimo. I voli precedenti e quelli di coincidenza oggetto di prenotazione unitaria devono essere dunque congiunti. In caso di prenotazione unitaria dovrebbe essere ininfluyente la parte della tratta nella quale si è manifestato l'inconveniente rilevante ai fini dei diritti del passeggero.

### **Fase del procedimento**

- 11 [OMISSIS]

[Firma] [OMISSIS]